



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 689 del 27/11/2024

OGGETTO: IN BARBERINO TAVARNELLE 45° RALLY DELLA FETTUNTA IN PROGRAMMA NEI GIORNI 7 E 8 DICEMBRE 2024 - 5° PROVVEDIMENTO + MANIFESTAZIONE NATALE A TAVARNELLE IN PROGRAMMA 8.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la nota presentata dal responsabile dell'Associazione Val D'Elsa Corse di Colle Val D'Elsa, relative alla richiesta di regolamentazione della circolazione stradale in alcune vie del centro storico di Tavarnelle per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "45° Rallyday della Fettunta" e "17° Rally storico delle Fettunta" manifestazione prevista per i giorni 7 e 8 dicembre 2024;

Vista la richiesta Ass. Pro Loco di Tavarnelle Val di Pesa relativa all'ubicazione della suddetta manifestazione e relativo calendario con la quale chiede in occasione della manifestazione "Natale a Tavarnelle" il divieto di transito e sosta in alcune vie del centro storico di Tavarnelle il giorno 8 dicembre 2024 dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione e la sosta in alcune vie del capoluogo Tavarnelle Val di Pesa del Comune di Barberino Tavarnelle al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale, ed al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta iniziativa;

- Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;
- Visto l'art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione del Chianti Fiorentino.
- Visto il Decreto n. 9/2024 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona di Massimo Zingoni,

ORDINA

- dalle ore 8:00 del giorno 7 dicembre 2024 alle ore 20,00 del giorno 8 dicembre 2024 l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Matteotti nel parcheggio adiacente ufficio tributi eccetto i veicoli al seguito della manifestazione;

ORDINA

- l'istituzione del divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli al seguito della manifestazione, per il giorno 8 dicembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 20:00 nelle seguenti Vie e Piazze del capoluogo di Tavarnelle val di Pesa :

- Piazza Matteotti compreso parcheggio adiacente ufficio tributi, Via Roma tratto, compreso tra Via della Rimembranza e Via delle Fonti, divieto di sosta e transito.
- Via Cassia tratto compreso tra Consorzio e Via Palazzuolo (Sant'Anna) divieto di transito e sosta;
- Piazza D. Cresti. divieto di transito e sosta;
- Via Naldini, tratto compreso tra Viale Rimembranza e Via Roma



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

DISPONE

Che i veicoli in transito sulla S.R. 2 Cassia **in direzione di Firenze saranno deviati sul seguente percorso:**
VIALE DELLA RIMEMBRANZA - VIA IV NOVEMBRE - VIA DELLA PACE – VIA XXV APRILE – VIA DON MINZONI.

L'ufficio Tecnico dell'Unione è incaricato della collocazione della segnaletica prescritta almeno 48 ore prima dell'inizio dei sopracitati divieti.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Sig. Presidente dell'Unione del Chianti Fiorentino, all'Ufficio Segreteria dell'Unione, ai Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Firenze, al locale Comando di Stazione dei Carabinieri, alla locale Confraternita della Misericordia, alla Società AUTOLINEE TOSCANE.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dalla pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n°285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Entro il predetto termine, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Li, 27/11/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)